



TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Savona

**PROTOCOLLO D'INTESA SULLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E IL TRIBUNALE DI SAVONA**

PREMESSA

Scopo del presente protocollo è quello di regolare lo scambio di informazioni e i flussi documentali tra il Tribunale, in particolare la sezione Fallimentare, e la Procura della Repubblica per consentire ad entrambi, nel rispetto dei ruoli affidati dalla legge, da un lato l'esercizio di un'efficiente gestione delle procedure concorsuali nell'ottica di perseguire il massimo soddisfacimento possibile dei creditori e di riduzione dei tempi della liquidazione del patrimonio (per i fallimenti e i concordati per *cessio bonorum*) o la conservazione dei compendi aziendali in funzionamento (nei concordati in continuità), dall'altro la persecuzione incisiva e non episodica delle condotte fraudolente atte a svuotare i patrimoni delle imprese in crisi.

Le linee guida che seguono sono state pensate e condivise "a normativa vigente" pur avendo ben presente il mutato quadro normativo in materia a seguito dell'introduzione del D. Lgs. n. 14/2019 che entrerà però in vigore soltanto nell'agosto del 2020.

Quando opportuno si farà comunque cenno anche al nuovo assetto normativo a partire dal ruolo che esso attribuirà al Pubblico Ministero quale organo che può chiedere la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente.

In quest'ottica si è pertanto ritenuto di stilare il presente protocollo nella consapevolezza che il tempestivo ed incisivo esercizio del potere del Pubblico Ministero di chiedere il fallimento dell'imprenditore insolvente può stimolare l'anticipata emersione della crisi d'impresa e che ciò possa avvenire solo a seguito di segnalazioni sullo stato d'insolvenza provenienti dai giudici civili.

E' altresì chiaro ai redattori del presente protocollo che un esercizio efficace dell'azione penale da parte del PM possa avvenire soltanto sulla base di flussi informativi completi sia quantitativamente che qualitativamente provenienti dai curatori e dai commissari giudiziali nominati dal tribunale sotto la cui sorveglianza sono tenuti ad operare.

Ulteriore ma non secondario obiettivo è quello di delineare prassi virtuose e sufficientemente stabili nonostante il fisiologico avvicinarsi nei ruoli dei magistrati addetti alla materia, ferma restando l'esigenza di periodiche verifiche circa la necessità di adeguamenti e correttivi e l'autonomia del singolo magistrato nell'interpretazione del dettato normativo, come detto prossimo ad un cambiamento epocale.

Nel contempo, infine, l'individuazione e la pubblicazione delle linee guida contribuendo ad assicurare la preventiva conoscenza da parte di tutti gli operatori del *modus operandi* dei due Uffici coinvolti garantisce una maggiore prevedibilità dell'azione giudiziaria in un settore in cui, anche a seguito della prolungata gravissima crisi economica, tale esigenza è particolarmente avvertita.

1. LA FASE PRODROMICA ALL'ACCERTAMENTO DELL'INSOLVENZA E IN PARTICOLARE LE SEGNALZIONI EX ART. 7 L.F. DEI GIUDICI DEI PROCEDIMENTI CIVILI AL PUBBLICO MINISTERO E L'INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

1.1. Le segnalazioni ex art. 7 L.F. del giudice fallimentare

Nel corso di procedimenti per la dichiarazione di fallimento promossi da parte privata, ferma restando la facoltà di intervento del pubblico ministero, il Tribunale Fallimentare valuta in caso di desistenza dei creditori se alla luce delle risultanze istruttorie, con riferimento alla complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, possano comunque emergere elementi indicativi di una situazione d'insolvenza, procedendo pertanto alla segnalazione ex art. 7 L.F. al pubblico ministero al fine di consentirgli di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, le prerogative di legge.

Il Tribunale fallimentare informerà altresì la Procura della Repubblica nei casi in cui, nel corso dell'istruttoria prefallimentare, emergano "gravi motivi" che, ai sensi dell'art. 238, comma 2, L.F., determinino i presupposti per l'avvio di un'indagine penale ancor prima che sia dichiarato il fallimento (ad es. condotte distrattive poste in essere dal fallendo, tali da far presumere che al momento della dichiarazione di fallimento e della nomina del curatore non saranno rinvenute utilità in quanto già disperse o distratte).

1.2 Le segnalazioni ex art. 7 L.F. del giudice dell'esecuzione immobiliare, mobiliare e presso terzi

Nel caso di una procedura esecutiva immobiliare promossa per un credito di rilevante valore o nel caso di una pluralità di procedure esecutive mobiliari (orientativamente almeno tre) nei confronti di società o imprenditori individuali i giudici dell'esecuzione segnalano la circostanza al pubblico ministero ai sensi dell'art. 7 L.F. allegando copia degli atti di pignoramento e, a loro discrezione, a ogni altro atto ritenuto utile.

1.3 Le segnalazioni ex art. 7 L.F. del giudice di altro procedimento civile

Nell'ambito degli altri giudizi civili sarà data particolare attenzione, ai fini che qui interessano, alle azioni monitorie (sia per la loro numerosità a carico dello stesso debitore o quando la richiesta di provvisoria esecutività sia prospettata con riferimento al *periculum in mora*) agli sfratti per morosità e alle cause di lavoro.

1.4. Forme e modalità della segnalazione

Il Tribunale trasmette la comunicazione alla "Procura della Repubblica, Gruppo III, Reati contro l'Economia", utilizzando il modello che viene allegato al presente protocollo, allegando copia dei provvedimenti nonché di ogni documento utile per la eventuale iniziativa del pubblico ministero.

Il pubblico ministero informa senza ritardo il giudice civile dei provvedimenti adottati, anche ove non ritenga di assumere iniziative, in analogia a quanto previsto dall'art. 106 disp. att. Cpp.

1.5 L'iniziativa del pubblico ministero a seguito della segnalazione ex art 7 L.F.

Quando perviene alla Procura della Repubblica una delle segnalazioni ex art. 7 L.F. sopra delineate, è iscritto un procedimento nel Registro generale delle notizie di reato a modello 45 che è assegnato ad uno dei sostituti che si occupano specificatamente della materia (gruppo III "reati contro l'economia").

L'Ufficio, per il tramite del personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria o dei competenti Comandi territoriali, provvede tempestivamente ad acquisire, se non già risultanti agli atti, copia degli ultimi tre bilanci dell'impresa, una visura camerale storica ed informazioni sui debiti erariali e previdenziali, sulle procedure esecutive promosse nei confronti della stessa, ed eventualmente, ove necessario, le risultanze della Centrale dei Rischi bancari (CERI); quando appaia utile assume altresì notizie circa altre circostanze come la chiusura della sede.

Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'art. 7 L.F, ovvero dispone la archiviazione, dando comunque comunicazione al giudice civile.

1.6 L'iniziativa del pubblico ministero a seguito dell'emersione di indizi di insolvenza in procedimenti penali

La Procura della Repubblica nell'ambito delle sue prerogative ed attività, organizza un'attività di monitoraggio costante dei procedimenti relativi ai c.d. "reati spia" di possibili situazioni d'insolvenza di un'impresa quali, ad esempio, i reati tributari (in particolare ex art. 11 D. Lgs.vo n. 74/2000) o per omessi versamenti contributivi, reati societari, sottrazione di beni pignorati, appropriazioni indebite di beni condotti in leasing, truffe etc.

In presenza di tali reati o di altri ritenuti di per sé sintomatici di una situazione d'insolvenza, si provvede all'iscrizione di un procedimento a Modello 45 con acquisizione allo stesso degli atti rilevanti del procedimento penale *a quo*, di copia degli ultimi tre bilanci dell'impresa ed informazioni analoghe alle precedenti (vedi sub 1.5).

In esito a tali ulteriori attività d'indagine, se ritenuto, nei casi più complessi e/o rilevanti ricorrendo all'ausilio di CT contabile, il pubblico ministero, se rileva l'esistenza dello stato d'insolvenza, presenta ricorso per la dichiarazione di fallimento.

2. I RAPPORTI TRA ORGANI DELLE PROCEDURE E PUBBLICO MINISTERO A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMPI, AL CONTENUTO ED ALLA QUALITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

2.1 L'attività della Procura della Repubblica a seguito della comunicazione della sentenza di fallimento

A seguito della comunicazione da parte della Cancelleria fallimentare della sentenza di fallimento è iscritto un procedimento nel Registro modello 45 (salvo che il procedimento non risulti

già iscritto come previsto ai precedenti punti) che viene assegnato ad un magistrato del gruppo Reati contro l'economia, come da progetto organizzativo dell'ufficio.

La segreteria della Procura della Repubblica comunica a mezzo posta elettronica all'indirizzo cancelleria.fallimentare.tribunale.savona@giustizia.it alla Cancelleria fallimentare nonché all'indirizzo procedureconcorsuali.procura.savona@giustizia.it il Numero RGNR del procedimento e il nominativo del pubblico ministero titolare.

Tali dati dovranno essere inseriti in TUTTI i successivi atti indirizzati o trasmessi al pubblico ministero.

La Procura della Repubblica, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria (ovvero della Compagnia GDF territorialmente competente) pone a disposizione della procedura concorsuale i dati immediatamente disponibili, fra cui:

- elenco dei rapporti finanziari estratto dal relativa sezione dell'Anagrafe dei rapporti finanziari (per consentire al curatore l'immediata individuazione delle banche ed degli altri soggetti finanziari ai quali chiedere la trasmissione degli estratti conto di almeno gli ultimi tre anni del rapporto);
- gli elenchi dei clienti e dei fornitori (per consentire al curatore di richiedere loro la trasmissione delle relative schede contabili – mastri e/o partitari - intestate all'impresa fallita nei casi d'inesistenza, inaffidabilità o mancato aggiornamento delle scritture contabili);
- l'elenco degli atti registrati (compravendite immobiliari, vendite di beni mobili registrati etc.);
- eventuali altri dati ricavabili da banche dati in dotazione.

A tal fine il curatore del fallimento nominato dal Tribunale, indicando il numero di procedimento e il PM titolare, formula richiesta di tali dati alla Procura della Repubblica all'indirizzo procedureconcorsuali.procura.savona@giustizia.it.

2.2 Le comunicazioni del curatore fallimentare al pubblico ministero nell'immediatezza della sentenza di fallimento.

Al fine di consentire al pubblico ministero di valutare tempestivamente i profili di rilevanza penale e di porre eventualmente in essere, già nelle fasi iniziali della procedura fallimentare, atti investigativi e, laddove appaia utile con riferimento all'emersione di condotte distrattive, iniziative cautelari reali il curatore segnala subito alla Procura della Repubblica, senza attendere i termini per la presentazione della relazione ex art 33 L.F., fatti significativi quali, a mero titolo di esempio, la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili nei termini previsti dalla normativa o l'assenza, la mancata presentazione o l'irreperibilità del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa fallita, il trasferimento di fatto dell'azienda, la sottrazione e/o il mancato reperimento di beni strumentali ovvero qualsiasi altro concreto elemento informativo dal quale emerga in modo evidente la sottrazione di beni e la possibilità di intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri.

Il curatore dal canto suo, al fine di poter depositare senza ritardo una relazione completa ed esaustiva che evidenzia in modo adeguato i fatti che rilevano per l'individuazione delle responsabilità in ambito penale, segnala immediatamente alla Procura della Repubblica con apposita nota scritta (nella quale è obbligatorio riportare il numero del procedimento iscritto a Modello 45 relativo al fallimento in esame) anche eventuali ostacoli frapposti o qualsiasi condotta ostruzionistica alle attività di ricostruzione e verifica contabile come il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili intestate alla fallita in modo da consentire al PM di valutare la loro acquisizione con specifici atti d'indagine.

2.3 La presentazione da parte del curatore della relazione ex art. 33 L.F.

La relazione ex art. 33 L.F. deve essere redatta dal curatore sulla base delle indicazioni fornite con le linee guida della Procura della Repubblica di Savona emanate con Prot. 724/16 in data 08/07/16 periodicamente aggiornato con il contributo dei curatori fallimentari. Tale relazione deve essere depositata entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento (ovvero nel termine di proroga all'uopo concesso dal Giudice Delegato) presso la cancelleria fallimentare; una copia sottoscritta dal curatore dovrà essere inoltre trasmessa dal curatore fallimentare stesso, corredata da tutti gli allegati, alla Procura della Repubblica via posta elettronica all'indirizzo procedureconcorsuali.procura.savona@giustizia.it (fino a quando non sarà attuato l'accesso e possibilità di utilizzo da parte del pubblico ministero nel sistema del PCT).

A seguito della trasmissione verrà tempestivamente comunicato il numero di RGNR e il nominativo del pubblico ministero titolare al curatore, il quale provvederà altresì, ove necessario per la mole dei documenti, al deposito di copia di cortesia presso la segreteria del pubblico ministero titolare

E' sempre opportuno un aggiornamento della relazione ex art 33 L.F. entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica dello stato passivo (deposito dello stato passivo esecutivo) qualora da questo adempimento dovessero emergere nuove significative circostanze reperite nelle domande di insinuazione al passivo presentate dai creditori e nei documenti ad esse allegati.

Alla relazione ex art. 33 L.F. ovvero al suo aggiornamento, è allegata una copia integrale dello stato passivo delle domande tempestive, poi integrata con quello domande tardive.

Nelle relazioni ex art. 33 L.F., rimandando sul punto per maggiori approfondimenti alla direttiva sopra citata, particolare attenzione va prestata all'individuazione della perdita effettiva del capitale sociale e della verifica degli ultimi bilanci, all'analisi critica delle operazioni straordinarie poste in essere dall'impresa nell'ultimo quinquennio e dei rapporti infragruppo e con parti correlate, alla coerenza tra le risultanze contabili e l'inventario fisico dei beni, alla congruità dei valori di cessione dei beni e alla verifica di anomalie nelle relative movimentazioni finanziarie.

3. I RAPPORTI TRA ORGANI DELLE PROCEDURE E PUBBLICO MINISTERO NELLE DIVERSE FASI DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

3.1 Fase di preconcordato ex art. 161, comma 6, L.F.

Una copia del ricorso introduttivo del c.d. "concordato in bianco o con riserva" unitamente a tutti i documenti ad esso allegati è trasmessa tempestivamente dalla Cancelleria Fallimentare alla Procura della Repubblica tramite mail/PEC/formato cartaceo (sino a quando non sarà attuato l'inserimento del pubblico ministero nel sistema del PCT).

A seguito della comunicazione del ricorso è iscritto un procedimento nel Registro modello 45 che viene assegnato ad un magistrato del gruppo reati contro l'economia, come indicato al par. 2.1.

La segreteria della Procura della Repubblica comunica a mezzo posta elettronica all'indirizzo cancelleria.fallimentare.tribunale.savona@giustizia.it alla Cancelleria fallimentare nonché all'indirizzo procedureconcorsuali.procura.savona@giustizia.it il Numero RGNR del procedimento e il nominativo del pubblico ministero titolare.

Tali dati dovranno essere inseriti in TUTTI i successivi atti indirizzati o trasmessi al pubblico ministero.

Il Commissario giudiziale, quando nominato, segnala immediatamente alla Procura della Repubblica, indicando il numero del procedimento RGNR e il pubblico ministero titolare, ai sensi

dell'art. 165, comma 5, L.F. eventuali circostanze che appaiano indiziarie di pregresse o attuali condotte distrattive o altri fatti che possano comunque interessare le indagini penali, tenuto conto che il pubblico ministero ai sensi dell'art. 238, comma 2, L.F. può aprire un procedimento penale ed iniziare le indagini per reati fallimentari prima che sia aperta una procedura concorsuale.

3.2 Fase dell'ammissione del concordato

A seguito del deposito del ricorso definitivo contenente la proposta di concordato preventivo, la Cancelleria fallimentare trasmette alla Procura della Repubblica copia del ricorso, della relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. e di tutti gli altri allegati.

Il decreto con cui il tribunale accoglie o rigetta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, al pari del decreto con il quale il Tribunale dichiara improcedibile la domanda ove rinunciata dall'imprenditore proponente, saranno tempestivamente comunicati al pubblico ministero titolare del procedimento dalla Cancelleria fallimentare.

La Cancelleria fallimentare comunica altresì al pubblico ministero la fissazione della eventuale udienza in camera di consiglio per l'audizione del ricorrente.

3.3 Fasi successive

Apertasi la fase successiva all'ammissione il Commissario giudiziale, in ossequio all'art. 165, comma 5, L.F. segnalerà immediatamente al Pubblico Ministero ogni circostanza che possa interessare ai fini delle indagini preliminari con riferimento sia ai reati fallimentari sia ad altri reati (ad es. ambientali, in materia di sicurezza sul lavoro, fiscali etc.).

In quest'ottica assumono particolare rilievo le valutazioni e le verifiche che il commissario deve necessariamente compiere nel redigere la parte della relazione ex art. 172 L.F. relativa alle "utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie posto che gli elementi eventualmente evidenziati a fondamento dell'azione di responsabilità (ad es. l'avvenuto mascheramento della perdita del capitale ai fini della prosecuzione dell'attività, con conseguente aggravamento del dissesto, desumibile spesso dalla radicale rettifica dei valori delle attività e delle passività rispetto ai bilanci di esercizio approvati che emerge dallo stesso piano concordatario) e dell'azione revocatoria presentano sempre una valenza indiziaria rispetto ai reati fallimentari e quindi interessano in ogni caso "ai fini delle indagini preliminari".

Ai fini di assicurare che il Commissario Giudiziale compia sempre queste verifiche e valutazioni nonché al fine di agevolare l'individuazione del punto in sede di lettura della relazione il Tribunale richiederà che nelle relazioni ex art. 172 L.F. sia in ogni caso predisposto un autonomo paragrafo specificatamente dedicato alla trattazione di questi temi.

Anche se la relazione ex art. 172 L.F. viene trasmessa al pubblico ministero ai sensi dell'art. 161 L.F. quando emergono nel corso della sua redazione circostanze che possano "interessare ai fini delle indagini preliminari", il commissario, sempre ai sensi dell'art. 165, comma 5, L.F., deposita un autonomo atto di segnalazione presso la Procura della Repubblica fornendo tutti gli elementi utili alle indagini a sua conoscenza ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari illustrati nella relazione ex art. 172 L.F.

Analoga modalità operativa di segnalazione il Tribunale richiederà ai Commissari con riferimento alle relazioni ex art. 173 L.F.

4. LE DETERMINAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO CON RIFERIMENTO ALLA TUTELA PATRIMONIALE DELLA MASSA DEI CREDITORI OFFESA DA CONDOTTE DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Affinché l'azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori sia accompagnata nel maggior numero di casi possibile da un concreto ed apprezzabile soddisfacimento dei creditori, favorendo in tal modo l'attuazione della finalità principale delle procedure concorsuali ed assicurando nel contempo un'effetti tutela del bene giuridico offeso di tipo non solo sanzionatorio, nel corso delle indagini sarà posta una particolare attenzione a ricorrere, ogni qual volta ne emergano i presupposti con riferimento a beni di significativo valore, allo strumento della misura cautelare reale.

A tal fine il curatore, anche prima del deposito della relazione ex art. 33 L.F., segnalerà immediatamente gli eventuali elementi che depongono per la distrazione di singoli beni o dell'azienda nel suo complesso ed ogni notizia utile per il loro sequestro.

Nella stessa prospettiva il pubblico ministero, salvo che per fatti di particolare tenuità, subordinerà sempre il consenso al patteggiamento ex art. 444 c.p. a concrete ed effettive condotte riparatorie del danno da parte degli imputati.

5. LE SEGNALAZIONI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA AL TRIBUNALE FALLIMENTARE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI NOMINA E DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEI CURATORI FALLIMENTARI E DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

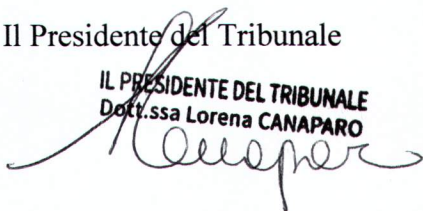
Ai fini di contribuire all'arricchimento del quadro informativo di cui dispone il Tribunale Fallimentare per la nomina dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali e per l'esercizio del potere di vigilanza la Procura della Repubblica con cadenza semestrale segnala le relazioni ex art. 33 L.F. ed ex art. 172 L.F. che sono risultate particolarmente complete e quelle che, al contrario, risultano contrassegnate da gravi lacune o da affermazioni non risultate corrette alla luce degli approfondimenti successivi svolti dal pubblico ministero.

La Procura della Repubblica segnala altresì, nei limiti della segretezza degli atti d'indagine, ogni circostanza emersa nel corso dell'attività dell'ufficio che si ritenga possa essere rilevante ai fini delle valutazioni del Tribunale Fallimentare in sede di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali.

Savona, li 11 giugno 2019

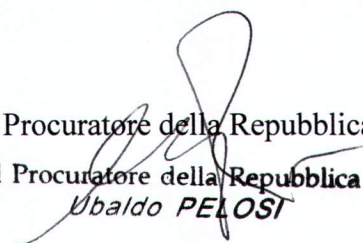
Il Presidente del Tribunale

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Lorena CANAPARO



Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica
Ubaldo PELOSI





TRIBUNALE DI SAVONA

Alla Procura della Repubblica
GRUPPO III - REATI ECONOMICI
SEDE

OGGETTO: Segnalazione di INSOLVENZA rilevata nel corso di procedimento civile ai sensi dell'art. 7 n° 2) L. Fall.

La presente per segnalare, per ogni opportuno provvedimento ai sensi degli articoli 6 e 7 L. Fall.

che nel corso del procedimento civile R.G. _____/_____, avente ad oggetto _____

lo scrivente ha rilevato lo stato di insolvenza di:

Nome/ragione sociale

Con SEDE in

In particolare:

- È stato richiesto un decreto ingiuntivo (per somma considerevole > 250.000 euro se unico ovvero una pluralità di richieste provenienti da diversi creditori) provvisoriamente esecutivo in ragione del pericolo per il creditore di non potere ottenere regolare adempimento;
- È stata iniziata esecuzione mobiliare/immobiliare nei confronti di società per crediti di importo elevato ovvero per numerosi crediti per prestazioni che appaiono essenziali in rapporto all'attività della società;
- È stata iniziata causa di lavoro (o richiesti decreti ingiuntivi) per il pagamento di stipendi o TFR in assenza di contestazioni da parte del datore di lavoro;
- Altro (specificare altre ragioni o circostanze che abbiano evidenziato una situazione di insolvenza)

Savona, il

IL GIUDICE